CAMERA DEI DEPUTATI N. 2156-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CODACCI PISANELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1956 (*Stampato n.* ***1317***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica al Presidente della Camera il 24 marzo 1956

—

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso in Roma il 31 marzo 1955, con annessi scambio di Note e Processo verbale di pari data

Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1958

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Protocollo in esame può considerarsi parte integrante degli Accordi economici e commerciali fra l'Italia e la Jugoslavia, l'uno e gli altri stipulati contemporaneamente il 31 marzo 1955, dopo la firma del *memorandum* di Londra.

Il precedente Accordo provvisorio di trasporto aereo del 23 dicembre 1950 non ebbe in effetti pratica esecuzione, a causa della difficoltà contingenti di quel momento politico: si era nel 1951 e vi era disparità di vedute circa il definitivo aspetto da dare al territorio triestino.

Rispetto a quell'Accordo, il presente Protocollo si avvantaggia per due motivi: 1°) per l'applicazione di una assoluta norma di reci-

procità, in quanto con l'articolo 3 le due Parti contraenti si fanno obbligo di accordarsi, almeno un mese prima dell'inizio del traffico aereo, sugli orari, la frequenza dei servizi, le tariffe e i tipi di aeotrasporti che saranno utilizzati; 2°) per la durata dell'Accordo stesso esteso, con l'articolo 15, a due anni, dai 6 mesi previsti nell'Accordo precedente, salva la facoltà di denunzia entro il primo anno dell'entrata in vigore.

L'entrata in vigore dell'Accordo, con relativo scambio di Note, è subordinato alla concordata definizione del tracciato dei corridoi aerei che i rispettivi apparecchi dovranno seguire. Su tale punto la Commissione mista italo-jugoslava ha concluso i suoi lavori con esito positivo.

Il Consiglio esecutivo federale della Assemblea jugislava ha già ratificato il presente Accordo; la vostra Commissione degli affari esteri vi invita a fare altrettanto, auspicando la sollecita entrata in vigore del Protocollo stesso.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato il Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso a Roma il 31 marzo 1955 con annessi scambio di Note e Processo verbale di pari data.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, scambio di Note e Processo verbale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.